

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2005

recante modifica delle decisioni 2001/689/CE, 2002/231/CE e 2002/272/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti

[notificata con il numero C(2005) 4102]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/783/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla decisione 2001/689/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie ⁽²⁾ termina il 28 agosto 2006.

(2) La decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE ⁽³⁾ è in vigore fino al 31 marzo 2007.

(3) La decisione 2002/272/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti ⁽⁴⁾ è in vigore fino al 31 marzo 2007.

(4) A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 è stato effettuato un tempestivo riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica previsti da dette decisioni.

(5) Sulla base del riesame di detti criteri e requisiti, nei tre casi summenzionati è opportuno prorogare di un anno il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti.

(6) Poiché l'obbligo di riesame a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda esclusivamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2002/231/CE e 2002/272/CE restino in vigore.

(7) Le decisioni 2001/689/CE, 2002/231/CE e 2002/272/CE devono quindi essere modificate in conformità.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2001/689/CE il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti "lavastoviglie" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 28 agosto 2007.»

Articolo 2

Nella decisione 2002/231/CE il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti "calzature" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 31 marzo 2008.»

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU L 94 dell'11.4.2002, pag. 13.

Articolo 3

Nella decisione 2002/272/CE il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “coperture dure per pavimenti” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 31 marzo 2008.»

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
